



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
COMITATO REGIONE LIGURIA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico del giocatore **ERICH CHOCOLAT** cartellino 831525 Soc. Bocciofila ARMESE pervenuta all'arbitro **IANNI PAOLO** riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara **NOTTURNA** del 19-08-15 svoltasi a presso la Soc. **TAGGESE**

ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di gara **TERRITORIALE**,

rilevato che nella citata denuncia l'arbitro riferisce che " **IL GIOCATORE APPARTENENTE ALLA SOC. ARMESE HA AVUTO UN ATTEGGIAMENTO ANTISPORTIVO PROFERENDO INSULTI RIVOLTI ALL'ARBITRO CHE NE HANNO DETERMINATO L'ESPULSIONE** "

rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione dell'art. 61 comma 3 lettera d del R.G. e D.

rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società e' punibile per il combinato disposto dall'art. 61 Comma 2 lettera 7 del R.G. e D.

tutto cio' ritenuto e premesso
IRROGA

A **ERICH CHOCOLAT** cartellino n. 831525 la squalifica di **1 MESE** con decorrenza dal 01.10.15 e sino al 31.10.15

condanna la societa' Bocciofila ARMESE al pagamento della multa di € 154,94 da versarsi alla segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione preavvertendo della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazioni della decisione, comporta la sospensione della Società e dei tesserati da ogni attivita' federale (art. comma R.G. D.)

Genova, **24.09.15**

Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Massimo Meattini